

R.G. 61796/10

SENT. n° 1058/16

**TRIBUNALE DI LUCCA**

CRON n° 4938/16

*Verbale con sentenza in udienza ex art. 281-sexies c.p.c.*

REP n° 1607

**Udienza del 13 maggio 2016.**

Sono presenti i procuratori delle parti, i quali insistono affinché il Giudice voglia pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.

**Il Giudice**

Dato atto, pronuncia la seguente sentenza, che viene immediatamente depositata in Cancelleria:

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Lucca, Sezione I civile, in composizione monocratica, nella persona del Dott. Giovanni Piccioli, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile di primo grado n. 61796/10 R.G. fra le seguenti parti:

Parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):

( c.f./p. iva: )

( c.f./p. iva )

Parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):

S.p.a. (c.f./p. iva: )

**CONCLUSIONI:** come da verbale del 27/11/2012.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito dell'espletata C.T.U., depositata il 15 marzo 2012, risulta che il valore residuo alla data del 26 gennaio 2012 delle obbligazioni per cui è causa era pari ad un valore compreso tra il 17% del valore originario, stimato alla quotazione della Borsa di Berlino, e il 21,25%, quotato alla Borsa di Monaco. Dalla relazione del consulente è inoltre emerso che il *rating*, ossia la classificazione, dei titoli era, alla data di acquisto degli stessi, variabile tra la stima della società Moody's, che li valutava "B1", ossia di scarsa qualità, e la stima della società Standard's & Poor, che li valutava "BB", ossia di qualità discutibile. E' altresì emerso che gli attori avevano investito totalmente i loro risparmi nell'operazione di acquisto dei titoli per cui è causa. Il grado di rischio assunto dagli investitori è stato valutato dal C.T.U. come *"effettivamente azzardato considerato l'elevato rischio di perdita del capitale contro un tasso di interesse che seppur interessante non poteva giustificare un rischio così elevato"*. Il C.T.U. ha inoltre rilevato che *"il mondo bancario era a conoscenza fin dal 1999 che gli investimenti in obbligazioni argentine era ad alto rischio, infatti la banca a decorrere dal 1999/2000 acquistava tali titoli solo su esplicita richiesta del cliente"*.

A seguito delle osservazioni, il C.T.U. replicava con note integrative del 19 giugno 2012, dove confermava il fatto che la situazione italiana non era paragonabile, all'epoca dell'acquisto dei titoli, a quella argentina, per varie ragioni di natura economica, patrimoniale e di contesto geo-politico. Rilevava altresì come la variazione della classificazione (*rating*) potesse ragionevolmente, al tempo dell'acquisto, dar luogo a sospetti negli addetti ai lavori, ribadendo come l'investimento degli attori precedente all'acquisto dei

titoli argentini fosse a contenuto rischio di perdita.

La banca convenuta, costituitasi in giudizio alla prima udienza, ha cercato di argomentare in favore della correttezza del suo operato, affermando di essersi precisamente attenuta alla normativa vigente *ratione tempore* in materia, eseguendo esclusivamente ordini provenienti dalla clientela.

Sul punto si osserva che, anche alla luce della sentenza della S.C. n. 18038/2012, l'obbligo di informazione gravante sulla banca riguarda tutti i rischi connessi all'investimento, che deve essere costantemente monitorato.

In particolare, gli artt. 21 t.u.f. e 29 del reg. Consob n. 11522 del 1998 imponevano alla banca di provvedere agli obblighi informativi ivi previsti, prevedendo altresì, espressamente, l'art. 23 comma 6 del t.u.f. che: *"Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta"*.

Tale ultima prova non risulta in concreto fornita.

Parte convenuta sostiene, ancora, che i titoli argentini non fossero inaffidabili o rischiosi all'epoca del loro acquisto da parte degli attori. Tale affermazione, ancorché argomentata, è tuttavia da ritenersi non corrispondente al vero, alla luce delle risultanze, nette, della C.T.U. a riguardo.

Sull'ulteriore punto della sentenza della SS. UU. della S. C. n. 26725/2007, in ordine alla quale la violazione dei comportamenti richiesti non importerebbe la conseguenza della nullità dei contratti stipulati né degli atti negoziali conseguenti, si osserva che tale arresto afferma pur sempre.

anche negando la possibilità della declaratoria di nullità, la possibile configurabilità della responsabilità precontrattuale e anche contrattuale della banca, qualora ometta i necessari obblighi di informazione.

Di conseguenza, non avendo la convenuta provveduto a fornire la prova di aver agito con la richiesta diligenza né di aver debitamente adempiuto ai suddetti obblighi di informazione, deve ritenersi l'inadempimento contrattuale e la richiesta risoluzione del contratto, con la conseguente condanna alla restituzione della somma di € 24.000,00 oltre a interessi nella misura legale dal 1/2/2008, data della messa in mora, al saldo.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono quindi la soccombenza, dovendosi infine porre a definitivo carico di parte convenuta le spese di C.T.U., liquidate come in atti.

P. Q. M.

Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:

1) Dichiaro la risoluzione per inadempimento del contratto di negoziazione dei titoli descritto in citazione e condanna parte convenuta alla restituzione, in favore degli attori, della complessiva somma di € 24.000,00 oltre interessi

nella misura legale dal 1/2/2008 al saldo effettivo *previa restituzione del T.P.M. e dell'cedola arretrata,*

2) Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese legali degli attori, che liquida in complessivi € 5.802,00 oltre a oneri di legge;

3) Pone definitivamente ad integrale carico di parte convenuta le spese di C.T.U., liquidate come in atti.



Il Giudice.

Dott. Giovanni Piccioli